



INTESA SANPAOLO
LIFE

ExclusiveInsurance

RE101

Condizioni di Assicurazione

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III,
a premio unico, a vita intera**

Modello RE101-Ed. 01/2019

Data di validità: 01/01/2019

Sommario

SEZIONE I – IL PRODOTTO EXCLUSIVEINSURANCE

Art. 1	Oggetto del contratto	pag. 1
1.1	Caratteristiche del prodotto	pag. 1
1.2	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 1
Art. 2	Prestazione Assicurata	pag. 1
2.1	Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 1
2.2	Periodo di carenza	pag. 1
2.3	Esclusioni	pag. 2
Art. 3	Beneficiario	pag. 2
3.1	Designazione del Beneficiario	pag. 2
3.2	Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario	pag. 2
3.3	Diritto proprio del Beneficiario	pag. 2
3.4	Obbligo di indicazione delle generalità complete del Beneficiario	pag. 2
3.5	Referente Terzo	pag. 2
Art. 4	Pagamento del Premio	pag. 3
4.1	Premio Unico Iniziale	pag. 3
4.2	Premio Aggiuntivo	pag. 3
4.3	Modalità di pagamento del Premio	pag. 3
Art. 5	Attribuzione delle quote	pag. 3
5.1	Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta	pag. 3
5.2	Premio Aggiuntivo	pag. 4
5.3	Posticipazione della valorizzazione delle quote	pag. 4
Art. 6	Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata	pag. 4
6.1	Conclusione del Contratto	pag. 4
6.2	Modalità di sottoscrizione	pag. 4
6.3	Decorrenza delle coperture assicurative	pag. 4
6.4	Durata del Contratto e sua estinzione	pag. 4
Art. 7	Revoca della proposta e recesso del Contratto	pag. 5
7.1	La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)	pag. 5
7.2	Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)	pag. 5
Art. 8	Rischi finanziari	pag. 5
Art. 9	Percorsi di investimento	pag. 6
9.1	Percorsi Guidati	pag. 6
9.2	Percorsi Liberi	pag. 6
9.3	Percorso Protetto	pag. 6
9.4	Percorsi Opportunità	pag. 7

Art. 10	Fondi di Investimento	pag. 8
10.1	Fondi Interni	pag. 8
10.2	Fondi Esterni	pag. 8
10.3	Limiti di Investimento	pag. 8
Art. 11	La Protezione Individuale	pag. 9
11.1	Caratteristiche generali della Protezione Individuale	pag. 9
11.2	Caratteristiche specifiche della Protezione Individuale	pag. 10

SEZIONE II – OPZIONI CONTRATTUALI

Art. 12	Decumulo finanziario	pag. 11
Art. 13	Reset della Protezione	pag. 12
Art. 14	Cambio Percorso	pag. 12
Art. 15	Trasferimento di quote tra fondi (Switch)	pag. 12
15.1	Switch Volontario	pag. 12
15.2	Switch Automatico	pag. 13

SEZIONE III – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Art. 16	Attività di gestione dei fondi effettuata dalla Compagnia	pag. 13
16.1	Attività di aggiornamento periodico	pag. 13
16.2	Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati	pag. 13
16.3	Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità	pag. 14
16.4	Attività di Salvaguardia	pag. 14
16.5	Attività di Ribilanciamento	pag. 14
Art. 17	Riscatto	pag. 15
17.1	Termini	pag. 15
17.2	Riscatto Totale	pag. 15
17.3	Riscatto Parziale	pag. 15
Art. 18	Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato	pag. 16
Art. 19	Variazioni contrattuali	pag. 16
Art. 20	Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni	pag. 17
Art. 21	Nuovi fondi	pag. 17
Art. 22	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	pag. 17
22.1	Pagamenti	pag. 17
22.2	Modalità dei pagamenti	pag. 17
22.3	Documenti	pag. 17
22.4	Gestione dei documenti	pag. 19
22.5	Modalità di invio della documentazione	pag. 19
Art. 23	Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente	pag. 19
Art. 24	Cessione del Contratto	pag. 19
24.1	Facoltà del Contraente	pag. 19
24.2	Efficacia	pag. 19
24.3	Modalità di richiesta della cessione	pag. 19
Art. 25	Pegno e vincolo	pag. 20
25.1	Facoltà del Contraente	pag. 20
25.2	Efficacia	pag. 20
25.3	Assenso scritto	pag. 20
Art. 26	Prescrizione	pag. 20

SEZIONE IV – COSTI

Art. 27	Costi	pag. 20
27.1	Costi diretti	pag. 20
27.2	Costi indiretti	pag. 20
27.3	Costi di riscatto	pag. 22

SEZIONE V – MISCELLANEA

Art. 28	Conflitti di interesse	pag. 22
Art. 29	Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia	pag. 23
Art. 30	Prestito	pag. 23
Art. 31	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag. 23
Art. 32	Imposte	pag. 23
Art. 33	Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo	pag. 23
Art. 34	Reclami	pag. 24
Art. 35	Norme di riferimento	pag. 24
Art. 36	Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 24
Art. 37	FATCA/CRS/DAC2	pag. 24
Art. 38	Legge applicabile e foro competente	pag. 25

SEZIONE I**Il prodotto ExclusiveInsurance****Art. 1****Caratteristiche del Contratto****1.1 Caratteristiche del prodotto**

Exclusive_{Insurance} è una polizza di assicurazione (di seguito anche il “Contratto”) a vita intera di tipo unit linked a Premio Unico Iniziale e che prevede la possibilità di effettuare dei premi aggiuntivi, Essa è collegata sia a fondi interni assicurativi, di seguito i “fondi interni”, sia ad OICR, d’ora in poi anche i “fondi esterni”, insieme denominati i “fondi”. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono investiti i premi versati dal Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa Sanpaolo Life dac (Compagnia) si impegna a pagare un capitale al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente, secondo quanto previsto all’articolo 2 “Prestazione Assicurata”.

1.2 Requisiti per la sottoscrizione

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.

Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui il Contraente e l’Assicurato abbiano residenza o domicilio (se diverso) in Italia. Qualora il Contraente, o l’assicurato se le due figure non coincidono (come nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’anagrafe della popolazione residente. La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all’Intermediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la proposta di polizza o con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di premi aggiuntivi.

Art. 2**Prestazione Assicurata****2.1 Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato**

La Compagnia si impegna a pagare al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente un importo pari al valore delle quote

dei fondi collegati al Contratto.

Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto si rinvia al successivo paragrafo 2.2 “Periodo di carenza”.

Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo 12 mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al Contratto per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso, con allegato il certificato di morte. A tale valore viene sottratto l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.

Il valore sopra descritto (al netto dei premi aggiuntivi versati da meno di un anno) è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante.

Età del decesso	Percentuale dell’aumento
18 – 35 anni	25%
36 – 45 anni	15%
46 – 55 anni	10%
56 – 65 anni	5%
oltre 66 anni	1%

In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per Contratto.

2.2 Periodo di carenza

Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”, senza l’aumento percentuale.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel periodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo-

re del Contratto;

- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:

- il decesso dell'Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- il decesso dell'Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

2.3 Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) e/o del/dei Beneficiario/i;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al precedente paragrafo 2.2.

Art. 3 Beneficiario

3.1. Designazione del Beneficiario

Il Contraente indica nel modulo di proposta uno o più Beneficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Il Contraente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

3.2 Revoca e/o modifica della designazione

Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, direttamente per posta o tramite l'Intermediario e può inoltre effettuare tale variazione per testamento. La variazione non è valida se non è chiaramente e univocamente riferibile alla polizza interessata. In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal Contraente, rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3.3 Diritto proprio del Beneficiario

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.

3.4 Obbligo di indicazione delle generalità complete dei Beneficiari

In caso di designazione specifica del Beneficiario o di più Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata, il Contraente ha l'obbligo di indicare le complete generalità del soggetto designato:

- se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona fisica, il Contraente deve indicare nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita e il legame tra il Beneficiario e Contraente/Assicurato;
- se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona giuridica, il Contraente deve indicare ragione sociale, codice fiscale/partita iva e il legame tra Beneficiario e Contraente/Assicurato.

Il suddetto obbligo di indicare le generalità complete dei Beneficiari deve essere adempiuto dal Contraente sia alla sottoscrizione del Contratto sia successivamente, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente nominato con designazione di nuovo Beneficiario o di nuovi Beneficiari.

3.5 Referente terzo

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione di un Referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i designato/i.

Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando conseguentemente la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai predetti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia;
- b) consegnare al Referente terzo copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta e messa a disposizione dalla Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia. Nel caso di nomina di un nuovo Referente, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso.

La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria.

Nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propeudica.

Art. 4 Pagamento del Premio

4.1 Premio Unico Iniziale

Il Contraente deve pagare un Premio Unico Iniziale di ammontare almeno pari a 100.000 euro.

Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'Art. 10 "Fondi di investimento".

4.2 Premio Aggiuntivo

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 10.000 euro ciascuno a partire dall'inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 6.3 "Decorrenza delle coperture assicurative"), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 9.4 (Percorso Opportunità).

4.3 Modalità di pagamento del Premio

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 "Attribuzione delle quote". L'estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento (ricevuta di pagamento).

Art. 5 Attribuzione delle quote

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta e in occasione di eventuali premi aggiuntivi.

Il numero delle quote attribuite al Contratto si determina dividendo il premio, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo). Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dalle singole Società di Gestione secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito internet della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia.

Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell'esercizio dell'attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 16 "Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia", la scelta dei fondi effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o della richiesta di premio aggiuntivo o successivamente modificata dal Contraente tramite il trasferimento di quote tra fondi.

5.1 Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta

Nel caso di sottoscrizione della proposta in sede (presso i locali dell'Intermediario), le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell'ambito dell'offerta fuori sede il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.

In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione:

- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di po-

lizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;

- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

5.2 Premio Aggiuntivo

In occasione della corresponsione dell'eventuale Premio Aggiuntivo, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un premio aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.

5.3 Posticipazione della valorizzazione delle quote

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell'11 settembre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 7 "Revoca della proposta e recesso dal Contratto", 2 "Prestazione Assicurata", 15 "Trasferimento di quote tra fondi (switch)", 18 "Riscatto". Nel caso si verificano tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 Ore" e/o "Milano Finanza" e/o sul proprio sito Internet (www.intesasanpaololife.it) per il periodo di tempo che ritiene necessario.

Art. 6

Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata

6.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta, si considera concluso a Dublino, Irlanda, (secondo l'articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Premio Unico Iniziale. Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del Contratto sottoscritto.

Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazione, restituisce il Premio Unico Iniziale al Contraente entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

6.2 Modalità di sottoscrizione

Il Contratto può essere sottoscritto compilando l'apposito modulo di proposta di polizza con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario.

In caso di sottoscrizione del Modulo di proposta mediante l'utilizzo di firma elettronica del tipo "grafometrica" o "digitale", il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle c.d. caselle di point and click che recepiscono la volontà del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione "Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione della proposta". Il Contraente è pertanto consapevole che le suddette dichiarazioni di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e, non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete contenute nella richiamata sezione del Modulo di proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere sottoscritte dal Contraente mediante firma grafometrica o digitale.

La sottoscrizione del Contratto può avvenire:

- presso i locali dell'Intermediario o tramite soggetto incaricato da quest'ultima e abilitato all'offerta fuori sede su tutta la documentazione contrattuale e commerciale (**sottoscrizione in sede/fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking¹**) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dall'Intermediario.

In tale ultimo caso la sottoscrizione del Contratto avviene nell'ambito di un documento denominato "proposta di investimento" inviata dall'Intermediario nella sezione dell'Internet banking riservata al Contraente. La "Proposta di investimento" dall'Intermediario può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La "Proposta di Investimento" ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità² da parte della Banca che agisce in qualità di intermediario a di dar corso anche ad una sola operazione, la proposta di polizza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Contraente riceverà nella sezione riservata dell'Internet banking apposita comunicazione.

6.3 Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.

6.4 Durata del Contratto e sua estinzione

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato, e termina nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- recesso dal Contratto (vedi Art. 7.2, "Il recesso");
- riscatto totale del Contratto (vedi Art. 17.2, "Riscatto totale");
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al Contratto.

¹ Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

² A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

Art. 7

Revoca della proposta e recesso dal Contratto

7.1 La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi precedente Art. 6 "Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata") sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione.

7.2 Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma polizza

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art. 6.1 "Conclusione del Contratto"):

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (Art. 22 "Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta") con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo attribuite al Contratto per il loro valore unitario. A tale valore sarà inoltre sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2, "Costi indiretti".

Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla

data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.

Gli obblighi derivanti dal Contratto cesseranno alla data della liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.

Art. 8

Rischi finanziari

Le prestazioni offerte da Exclusive_{Insurance} sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al Contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: **quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a prescindere dai fondi in cui si è investito.**

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente assume i seguenti rischi finanziari:

a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'ente che lo emette (emittente), dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:

1. *rischio specifico:* tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell'andamento economico delle società che emettono i titoli;
2. *rischio generico o sistematico:* tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. *rischio di interesse:* tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;

d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è connesso all'eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all'utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Art. 9

Percorsi di investimento

Il Contratto prevede 4 differenti tipologie di Percorsi di investimento: i *Percorsi Guidati*, i *Percorsi Liberi*, il *Percorso Protetto* ed i *Percorsi Opportunità*. Il Contraente può scegliere un solo percorso alla volta fra quelli disponibili.

9.1 Percorsi Guidati

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Guidato Base*, *Percorso Guidato Standard*, *Percorso Guidato Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I

limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento".

9.2 Percorsi Liberi

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Libero Base*, *Percorso Libero Standard*, *Percorso Libero Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) selezionabili liberamente dal Contraente tra quelli disponibili ai sensi del successivo Art. 10.2. "Fondi esterni". I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento".

9.3 Percorso Protetto

Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo interno, che viene assegnato al singolo Contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare:

Periodo di sottoscrizione	Fondo Protetto
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017	Exclusive Protetto
Dal 20/05/2017 in poi	Exclusive Protetto 2017

Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell'investimento dettagliata nell'Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto.

Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. "Criteri d'investimento del fondo interno"), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezione, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteranno investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commissione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all'operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Percorso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento.

La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar-

te finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato Contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

L'impegno della controparte finanziaria derivante dall'accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contraente il rischio che l'impegno della controparte finanziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

L'Accordo di protezione stipulato con la Controparte finanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio successivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione iniziale;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la commissione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al valore protetto (floor); in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protetto. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,18% la commissione di gestione.

Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo, e non può pertanto essere inteso, come garanzia di un valore quota minimo pari

al valore protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione dei premi investiti. Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest'ultima nei confronti della Compagnia.

9.4 Percorsi opportunità

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi Opportunità: *Percorso Opportunità Base*, *Percorso Opportunità Standard*, *Percorso Opportunità Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna), su cui applica la "protezione individuale" (dettagliata nel successivo articolo 11). La componente esterna è poi a sua volta divisa nella:

- "selezione Eurizon Capital": una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA
- "selezione Case Terze": una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il Contraente ha la facoltà di investire interamente nella componente interna, in quella esterna o in entrambe scegliendo il peso di ciascuna componente, nel rispetto dei limiti definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento". In particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un'allocazione predefinita ("Percorso Opportunità Predefinito"), che può però essere parzialmente modificata dal Contraente secondo quanto descritto successivamente.

La selezione Eurizon Capital è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno della selezione Eurizon Capital è stabilita dalla Compagnia e non può essere modificata. Il Contraente può solo scegliere la percentuale dell'investimento nella selezione Eurizon Capital (da un minimo del 70% a un massimo del 100% del premio investito nella componente esterna).

La selezione Case Terze è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. Il Contraente può tuttavia operare su tale selezione scegliendo i fondi esterni e/o modificandone il peso. L'eventuale modifica della selezione Case Terze comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito la quale determina l'assenza dell'attività di aggiornamento periodico di cui al successivo articolo 16.

Se, per effetto degli andamenti di mercato (non fosse più possibile attuare la strategia di protezione dinamica sulla componente esterna (evento di "blocco della posizione"), la Compagnia procederà, come illustrato dettagliatamente nel successivo articolo 11, a dare corso al blocco della posizione e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al mantenimento statico della protezione maturata alla data del blocco stesso.

Pertanto, in tale eventualità:

- se il Contraente ha scelto di investire anche in un fondo interno, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno stesso trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione";
- se il Contraente ha scelto di investire solamente nella componente esterna, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno Exclusive Base trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione".

Nel lasso temporale dei 30 giorni la Compagnia non applicherà alcun costo alla componente esterna, fatto salvo il costo della copertura caso morte (0,18%). Non sarà ovviamente più attiva la protezione fornita dalla controparte finanziaria associata al Contratto.

Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Opportunità ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Opportunità, senza costi o penali. In entrambe le eventualità sopra esposte i costi di gestione saranno allineati coerentemente con le scelte di allocazione effettuate al Contraente. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.

Qualora si verificasse un evento di "blocco della posizione", nel periodo in cui la Componente Esterna sarà investita esclusivamente nella sotto-componente di protezione, il Contraente non potrà effettuare alcuna corresponsione di Premio Aggiuntivo.

Art. 10 Fondi di investimento

10.1 Fondi interni

I fondi interni ai quali può essere collegato il Contratto sono:

- Exclusive Base
- Exclusive Standard
- Exclusive Plus
- Exclusive Protetto (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017)
- Exclusive Protetto 2017 (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza a partire dal 20/05/2017)

I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusive Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato, ad un Percorso Libero o ad un Percorso Opportunità.

I fondi Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017

sono univocamente associati al Percorso Protetto. In ogni caso il Contraente può scegliere un solo fondo interno fra quelli disponibili.

Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei rispettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

10.2 Fondi esterni

La Compagnia mette a disposizione due selezioni di fondi esterni – di seguito "Basket A" e "Basket B" - che vengono periodicamente revisionate come descritto al successivo Art 11 "Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia". Il "Basket A" individua i fondi associati alla componente esterna dei Percorsi Guidati e dei Percorsi Liberi. Il "Basket B" è utilizzato per i soli Percorsi Opportunità e individua i fondi associati alla componente esterna, sia della selezione Eurizon Capital sia della selezione Case Terze.

Le caratteristiche dei fondi esterni sono indicate nei rispettivi Regolamenti disponibili sul sito internet della Compagnia e sui siti delle Società di Gestione.

10.3 Limiti di investimento

L'investimento minimo previsto per ciascuna componente (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del Premio Unico Iniziale e dei Premi Aggiuntivi è descritto nella tabella sottostante.

Percorsi	Componente	Investimento minimo
Guidati	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%
Liberi	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%

Per i Percorsi Liberi, dove il Contraente sceglie liberamente i fondi della componente esterna, il Contraente dovrà scegliere comunque un minimo di 5 fondi esterni, mentre il numero massimo varierà a seconda del percorso scelto e sarà pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. In caso di Premi Aggiuntivi, in merito alla scelta dei fondi nell'ambito della componente esterna legata ai suddetti Percorsi, trova esclusivamente applicazione il sopra menzionato requisito relativo al numero massimo di fondi, mentre non vi è alcun obbligo di selezionare un numero minimo di fondi per ciascun Percorso Libero. L'investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.

Per quanto riguarda il Percorso Opportunità non vi sono limiti predefiniti sulla percentuale allocata nella componente interna o nella componente esterna. La quantità minima investita nel Fondo interno dovrà tuttavia esse-

re almeno pari a 5.000 euro. Il limite precedentemente descritto non si applica nel caso in cui il Contraente decida di allocare interamente le risorse nella componente esterna.

Per i Percorsi Opportunità l'investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a 500 euro per i fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Contraente decida di modificare tale selezione. Sempre in questo caso, il Contraente potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze.

Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della selezione Eurizon Capital e alla selezione Case Terze rispetto al totale allocato nella componente esterna:

Selezione	Investimento minimo	Investimento massimo
Eurizon Capital	70%	100%
Case Terze	0%	30%

Nel caso in cui il Contraente corrisponda un Premio Aggiuntivo sul Percorso Opportunità, potrà selezionare la quantità da investire nella Componente Interna. L'ammontare allocato nella Componente Esterna verrà investito secondo quanto previsto dal percorso selezionato dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente abbia investito in una sola Componente (Interna o Esterna), il Premio Aggiuntivo sarà completamente investito nella Componente stessa.

Art. 11

La protezione individuale

La protezione individuale si applica alla sola componente esterna dei Percorsi Opportunità.

La strategia di protezione utilizzata è di tipo *iTIPP* (*Individual Time Invariant Portfolio Protection*), che viene implementata mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo finanziario (di seguito l'algoritmo) i cui risultati sono utilizzati per l'allocazione nei fondi esterni.

11.1 Le caratteristiche generali della protezione individuale

Il valore protetto (di seguito anche *floor*) è inizialmente fissato all'80% dell'importo del premio destinato alla componente esterna, mentre nel corso della durata contrattuale è determinato come l'80% del valore massimo raggiunto dall'investimento effettuato nella stessa.

Nel corso della durata contrattuale il *floor* verrà adeguato:

- ad ogni corresponsione di Premio Aggiuntivo nella componente esterna, per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni operazione di *switch* che prevede ulteriori apporti nei fondi inclusi nella componente esterna (sia di Eurizon Capital che di Case Terze), per l'80% del nuovo apporto;

- ad ogni movimentazione in uscita dalla componente esterna per una delle facoltà contrattuali esercitate dal Contraente previste dalla polizza, riducendolo secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla componente esterna stessa;
- in caso di esercizio dell'opzione di *reset della protezione*, dettagliata al successivo articolo 13.

La strategia di protezione è attuata dalla Compagnia destinando parte dell'investimento effettuato dal Contraente ad alcuni OICR monetari (o anche detti fondi di liquidità), appositamente dedicati a tale scopo.

La componente esterna del Percorso Opportunità è infatti gestita dalla Compagnia destinando in modo dinamico parte dell'investimento a due separate sotto-componenti:

- la "sotto-componente di performance" rappresentata dagli OICR esterni facenti parte della selezione Eurizon Capital e della selezione Case Terze;
- la "sotto-componente di protezione" rappresentata dagli OICR monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali OICR potrebbero essere sostituiti in corso di Contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dal successivo Articolo 16.

In corso di Contratto, in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la sotto-componente di performance stessa e la sotto-componente di protezione, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella componente esterna scenda al di sotto del valore del *floor*. Il ribilanciamento delle due sotto-componenti lascerà inalterate le percentuali di allocazione fra i fondi esterni scelte dal Contraente per la sotto-componente di performance mentre gli importi oggetto del ribilanciamento saranno ripartiti in parti uguali fra gli OICR monetari della sotto-componente di protezione.

Allo stesso tempo, e sempre in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance, la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri dalla sotto-componente di protezione verso la sotto-componente di performance.

In questo caso gli OICR monetari della sotto-componente di protezione saranno disinvestiti proporzionalmente al loro valore, e gli importi relativi investiti nei fondi esterni della sotto-componente di performance secondo le percentuali di allocazione scelte dal Contraente.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella sotto-componente di performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, e l'intero patrimonio ancora investito nella sotto-Componente di performance sarà allocato nella sotto-Componente di

Protezione. Questo accade quando il rapporto tra:

- 1) la differenza tra il valore della Componente Esterna ed il floor
- 2) il valore della Componente Esterna è inferiore a 0,75%

In questo caso si verificherà il “blocco della posizione”, i cui effetti sono dettagliati al precedente articolo 9.4.

11.2 Caratteristiche specifiche della protezione individuale

Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad opera di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca IMI e Credit Suisse International. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire alternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso.

Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione della controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso.

La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la controparte finanziaria associata al Contratto dandone successiva comunicazione al Contraente.

La Compagnia ha sottoscritto con le suddette controparti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che intendono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L'incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finanziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezione, i quali Accordi non implicano l'esistenza o l'insorgenza di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMI.

L'impegno di ogni controparte finanziaria previsto dagli accordi di protezione è soggetto ad eventi estintivi di varia natura per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia.

Pertanto, rimane esclusivamente a carico del contraente il rischio che l'impegno delle controparti finanziarie, finalizzato al reintegro del floor, venga meno e non sia adempiuto al verificarsi delle seguenti circostanze:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di prote-

zione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);

- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell'accordo:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione interessato;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor.

In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal controvalore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolve il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente.

Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna controparte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse.

Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si impegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli accordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall'applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.

L'obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione dell'accordo di protezione, in modo tale che essa possa integrare il controvalore della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non

verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse problematiche operative indipendenti dalla volontà della Compagnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Esterna non venga integrato.

Il Contraente assume il rischio di cui sopra così come il rischio di insolvenza della controparte finanziaria.

Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le controparti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valore della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni.

AVVERTENZA: La strategia di protezione finanziaria iTIPP e gli accordi di protezione con le controparti finanziarie non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investiti dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella componente esterna. Per il fatto che Il Contraente si assume il rischio di insolvenza delle controparti finanziarie, non vi è inoltre garanzia che gli accordi di protezione separati integrino, o integrino in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella componente esterna. Resta inteso che le controparti finanziarie non sono responsabili della modalità con la quale la Compagnia provvede all'integrazione della differenza fra il valore del floor e il valore della Componente Esterna.

Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra menzionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consulenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

SEZIONE II Opzioni contrattuali

Art. 12 Decumulo finanziario

Il Contraente, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del Contratto, può attivare l'opzione di decumulo, che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi abbinati al Contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei premi investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti

parziali.

In caso di premi aggiuntivi, al fine di ricompenderli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che il Contraente attivi l'opzione una volta che tutti i premi aggiuntivi che vuole includere nel capitale oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I premi che alla data di attivazione dell'opzione risulteranno investiti da meno di cinque anni non saranno ricompresi nel capitale oggetto di decumulo. Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell'ammontare dei premi corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successivamente all'attivazione dell'opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell'ammontare dei premi corrispondenti al riscatto parziale).

Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del Contratto al momento dell'attivazione dell'opzione.

Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal percorso di appartenenza del Contraente, sarà effettuato proporzionalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente sospesa.

In ogni caso l'opzione si disattiva automaticamente in caso di estinzione del Contratto a seguito del decesso dell'Assicurato.

La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricorrenza stabilita, ed è pari a:

- 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
- una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro.

L'importo della prestazione è calcolato alla data di ricorrenza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest'ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Disattivazione: il Contraente può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza successiva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.

In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.

Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.

La Compagnia si riserva in caso di decesso dell'Assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute al Contraente.

Art. 13 Reset della protezione

Il Contraente che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione.

Tramite tale opzione il Contraente potrà richiedere la riduzione del livello del floor portandolo all'80% del controvalore investito nella Componente esterna come risultante alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.

L'operazione può determinare sia una riduzione del floor al di sotto del valore inizialmente fissato in applicazione dell'Art. 16.1, sia un ribilanciamento tra la sotto-componente di performance e la sotto-componente di protezione per effetto della strategia di protezione.

Art. 14 Cambio Percorso

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del Premio Unico Iniziale, il Contraente può chiedere di modificare il percorso di investimento scelto. Il cambio percorso può comportare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse.

Se il nuovo percorso è un Percorso Libero, il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effettuato tra Percorso Guidato e Percorso Libero.

Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l'unica limitazione sussiste nel caso in cui il Contraente voglia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata appartenente alla selezione Case Terze il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.

Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protetto, il fondo interno associato a tale percorso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come dettagliato nell' Art 9.3.

Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferimento di quote (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi collegati a percorso prescelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le stesse modalità previste all'Articolo 15 "Trasferimento di quote tra fondi (Switch)".

Art. 15 Trasferimento di quote tra fondi (switch)

15.1 Switch volontario

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del Premio Unico Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure

una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:

PERCORSI GUIDATI E PERCORSI LIBERI

- il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimento parziale in uscita), devono essere almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

PERCORSI OPPORTUNITÀ

- in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il controvalore delle quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell'ultimo valore quota noto, non deve risultare inferiore a 500 euro per singolo fondo di uscita;
- la stima dell'importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;
- il Contraente, nell'ambito della richiesta di switch seleziona la situazione finale desiderata del suo portafoglio, rispettando i limiti (per la componente interna: minimo 5.000 euro in ingresso e di residuo in uscita; per la "selezione Eurizon Capital": fra il 70% e il 100% della componente esterna);
- l'operazione di switch che modifichi la composizione della selezione Case Terze della componente esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Selezione Case Terze).

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l'ultimo noto al momento della richiesta di trasferimento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno

festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Si precisa che lo *switch* volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.

15.2 *Switch* automatico

La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell'esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 16 "Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia": attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni; attività di aggiornamento dei Percorsi Guidati; attività di aggiornamento dei Percorsi Opportunità; attività di Salvaguardia; attività di Ribilanciamento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) in cui esercita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo *switch* automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione.

Il Contraente successivamente allo *switch* automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.

SEZIONE III

Diritti, obblighi e comportamento delle parti

Art. 16

Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia

L'attività di gestione dei fondi, così come articolata di seguito, non si applica nel caso in cui il Contraente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.

16.1 Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni

La Compagnia si pone l'obiettivo di mantenere un'offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all'anno, la Compagnia provvede a revisionare le selezioni di fondi esterni (inserirle nei Percorsi Liberi, Guidati o Opportunità) sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del Contratto, sospendere l'offerta dei fondi esterni sottoscritti dal Contraente sostituendoli con nuovi fondi.

Se il Contraente ha investito in uno dei fondi esterni oggetto di sostituzione, la Compagnia invierà una comunicazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione, evidenziando la sostituzione che intende operare e le motivazioni che hanno determinato la variazione.

La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata.

Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello *switch* automatico descritte al successivo Articolo 15.2 "*Switch* automatico".

Il Contraente non può mantenere quote nei fondi esterni che non fanno più parte dell'offerta, può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Articolo 15.1 "*Switch* volontario").

16.2 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati

Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 15.2 "*Switch* automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Per-

corso Guidato aggiornato.

16.3 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità Predefiniti

Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefiniti sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei tre Percorsi Opportunità Predefiniti (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 15.2 "Switch automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Opportunità Predefinito corrente alla struttura del corrispondente Percorso Opportunità Predefinito aggiornato.

16.4 Attività di salvaguardia

L'attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al Contratto.

Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una temporalità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:

- sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
- sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. raggiunta capienza del fondo);
- operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
- variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo esterno interessato con un altro fondo (fondo esterno di destinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.

Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell'investimento del Premio Unico Iniziale, dei premi aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell'esercizio dell'attività di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dal Contraente.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello *switch* automatico descritte al successivo Articolo 15.2 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo *switch* automatico o all'investimento del Premio Unico Iniziale o Premio Aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dal Contraente ed indicando la data di esecuzione delle operazioni,

il numero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.

Il Contraente successivamente può richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili.

Qualora non fosse possibile identificare all'interno dell'offerta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazione, la Compagnia effettuerà uno *switch* automatico su un fondo esterno monetario, in attesa di selezionare ed inserire all'interno dell'offerta un fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessivamente, l'attività di individuazione del nuovo fondo, la sua sostituzione e la relativa comunicazione non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di sospensione/chiusura del fondo interessato dall'attività di salvaguardia.

16.5 Attività di ribilanciamento

Percorsi Guidati e Percorsi Liberi

Per i Percorsi Guidati o Percorsi Liberi, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L'attività prevede che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi interni ed esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al Contratto, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni verso i fondi interni o viceversa. Il ribilanciamento sarà effettuato nei seguenti casi:

- la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
- la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sotto del 9% del valore della polizza.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art. 14), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art. 15).

Le operazioni di corresponsione del Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello *switch* automatico descritte al successivo Art. 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

Percorsi Opportunità

Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L'attività preve-

de che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate alla selezione Eurizon Capital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni della selezione Case Terze verso i fondi esterni appartenenti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilanciamento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital scenda al di sotto del 63% del valore della componente esterna.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento fra la selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art. 14), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art. 15).

Le operazioni di corresponsione di Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote, modificano la ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta, o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

In tutti i casi di ribilanciamento sopra elencati il numero delle quote da trasferire è calcolato considerando l'ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.

Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvestimento avvengono contestualmente.

Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l'attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento.

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente le informazioni relative all'attività di ribilanciamento.

Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Compagnia non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.

Art. 17 Riscatto

17.1 Termini

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto

to e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario, oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie), completa della documentazione necessaria (Art. 23) con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di decumulo corrisposte, il valore complessivo delle quote attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.

17.2 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote attribuite al Contratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

A tale valore viene sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo Art. 27.3 "Costi di riscatto".

17.3 Riscatto Parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il valore totale delle quote residue sul Contratto è almeno di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;

Nei Percorsi Liberi

- il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

Nei Percorsi Opportunità

- il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo;
- il Contraente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla componente interna e da quella esterna. Il disinvestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
- il riscatto parziale comporta un adeguamento del *floor*;

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l'ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.

Nei *Percorsi Liberi* si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.

Nei *Percorsi Guidati*, il Contraente indica l'importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzionalmente all'ultima ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente così come definita all'Art. 16.5 "Attività di ribilanciamento". Nel rispetto dei limiti sopra indicati, il Contraente può comunque indicare una diversa percentuale di disinvestimento dal fondo interno.

Nei *Percorsi Liberi* e nel *Percorso Protetto*, il Contraente indica i fondi (in caso di *Percorsi Liberi*) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.

Nei *Percorsi Guidati*, nei *Percorsi Liberi* e nei *Percorsi Opportunità* sarà sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Agli importi sopra definiti saranno applicati i costi di cui al successivo Art. 27.3 "Costi di riscatto".

Il Contratto rimane attivo per le quote non riscattate.

17.4 Eccezioni

Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente

non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà richiedere nuovamente il riscatto.

Art. 18

Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che il Contraente e l'Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al Contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;

b) quando non esiste dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 19

Variazioni contrattuali

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:

- 1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
- 2) Necessità di ripristino dell'originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.

Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunicazione al Contraente.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per il Contraente in una modifica in senso negativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Regolamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del presente Art. 19, il Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.

In caso di mancato esercizio da parte del Contraente della facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Art. 20

Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 21

Nuovi fondi

La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdurre nuovi fondi esterni da collegare al presente Contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 5 "Attribuzione delle quote" e 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

Art. 22

Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

22.1 Pagamenti

La Compagnia paga quanto dovuto entro venti giorni dalla data di ricezione in Compagnia dell'ultimo dei documenti indicati al successivo paragrafo 3 "Documenti". Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto alla stessa imputabile, è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

22.2 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclusivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare al Contraente eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in "Paesi o territori a rischio", cioè quelli che non fanno parte della "Prescribed Countries List" e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente – S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.

22.3 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l'Intermediario o direttamente, i documenti necessari:

Revoca

Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

Recesso

- richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il Contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

Decesso dell'Assicurato

- comunicazione del decesso con la richiesta di pagamento firmata da ciascun Beneficiario;
- codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuridica), copia di un documento identificativo in corso di validità firmato ed indirizzo completo di ciascun Beneficiario (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in corso di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
- consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Beneficiario;
- copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l'amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.

Se il pagamento fa riferimento ad un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
 - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assi-

curato sia deceduto senza lasciare testamento;

- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i;
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica), utilizzando eventualmente l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie);
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dal Contraente;
- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato;
- una visura camerale vecchia non più di sei mesi se il Contraente è persona giuridica;
- una copia dello statuto se il Contraente è un'associazione o un ente religioso.

Pegno

Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale e decesso dell'Assicurato, è richiesto l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari

Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari. È altresì, richiesto il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.

Richieste motivate di altri documenti

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione al fine di effettuare la liquidazione del capitale, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge, ad esempio:

- dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dal Contraente o da ciascun Beneficiario;
- una procura speciale conferita dal beneficiario dalla quale risulti esplicitamente il potere di richiedere la liquidazione della polizza.

Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

22.4 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Compagnia e l'Intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del Contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedent rapport con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

22.5 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Art. 23**Variatione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente**

In corso di Contratto, il Contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto.

Il Contraente può anche variare il conto corrente di accredito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente. La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 24**Cessione del Contratto****24.1 Facoltà del Contraente**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi il presente Contratto.

24.2 Efficacia

La cessione del Contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull'originale del Contratto o una sua appendice.

24.3 Modalità di richiesta della cessione

La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente cedente e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata alla Compagnia con l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza del contraente cessionario. Alla richiesta devono essere inoltre allegati copia di un documento di identità in corso di validità, sia del contraente cedente sia di quello subentrante.

Inoltre la Compagnia dovrà ricevere l'attestazione di identificazione e adeguata verifica del contraente subentrante ai fini antiriciclaggio. L'attestazione di identificazione e adeguata verifica può essere rilasciata attraverso apposito modulo in uso presso una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure presso altro intermediario finanziario, banca o ente creditizio tenutario di un rapporto continuativo (bancario/finanziario) in essere con il contraente subentrante e dovrà riportare il timbro della filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo o dell'intermediario finanziario, banca o ente creditizio e la firma dell'addetto che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica in presenza del contraente subentrante medesimo.

Tale modulistica dovrà essere obbligatoriamente trasmessa da parte dell'intermediario che ha effettuato l'identificazione, o tramite PEC certificata all'indirizzo doc.intesasanololife@legalmail.it o tramite raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1

Ireland
oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Art. 25 Pegno e vincolo

25.1 Facoltà del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l'ente pignoratorio e/o vincolatorio non coincida con l'intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile).

25.2 Efficacia

Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

25.3 Assenso scritto

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o dell'ente vincolatorio.

Art. 26 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

SEZIONE IV Costi

Art. 27 Costi

27.1 Costi diretti

Spese di emissione
Non previste.

Costi di caricamento

Non previsti.

Costi delle garanzie previste dal Contratto

Non previsti.

Costi di cambio percorso

Non previsti.

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)

Non previsti.

Costi di riscatto

Si rinvia all'Art. 27.3

27.2 Costi indiretti

Costi di gestione

Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:

- applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo per i Fondi Interni;
- calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;

La commissione comprende i costi delle attività della Compagnia descritte all'Art 11, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, i costi per la copertura assicurativa caso morte.

Percorsi	Commissione annua di gestione
Percorso Guidato Base	1,65%
Percorso Guidato Standard	1,85%
Percorso Guidato Plus	2,10%
Percorso Libero Base	1,65%
Percorso Libero Standard	1,85%
Percorso Libero Plus	2,10%
Percorso Protetto	1,90%
Percorso Opportunità Base	1,65%
Percorso Opportunità Standard	1,85%
Percorso Opportunità Plus	2,10%

In caso di decesso dell'Assicurato, Cambio Percorso, Trasferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto totale e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compagnia (Art. 11) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale quota parte della commissione annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.

Costo della Protezione Individuale

Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della componente esterna dei Percorsi Opportunità e dipende dalla Volatilità della componente Esterna risultante. In particolare:

- se la volatilità calcolata per la componente esterna è inferiore a 5%, il costo della protezione sarà pari a 0,35%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,40%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,55%

La Compagnia comunicherà al Contraente il costo effettivo della protezione in occasione dell'invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione della protezione stessa a seguito di cambio percorso o switch.

Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Costo di gestione annua gravante sugli OICR	
Comparti Monomanager	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti Multimanager	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Il Contraente ha trenta giorni di tempo per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l'applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.

Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni

Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com-

missione di incentivo e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di incentivo (o performance)
Exclusive Base Exclusive Standard Exclusive Plus	15% dell'eventuale extra-rendimento
Exclusive Protetto Exclusive Protetto 2017	Non prevista

In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l'extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell'ultima data di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l'High Water Mark (HWM) del rendimento del parametro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l'unità. L'HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l'HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l'HWM viene aggiornato in corrispondenza all'ultimo giorno di quotazione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l'HWM precedente.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo del suddetto extra-rendimento varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Exclusive Base	100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno
Exclusive Standard	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno
Exclusive Plus	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno

Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra-rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente.

L'aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente e la data di valorizzazione,
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.

L'importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Costi sostenuti per l'acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance)

Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.

La Compagnia riconoscerà al Contraente le eventuali utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gravanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno riconosciute tramite aumento del numero delle quote associate al Contratto.

Costo per la copertura caso morte

Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pagata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.

Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.

27.3 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio:

Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

(*) La percentuale si applica solo ai premi aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall'inizio del Contratto.

Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall'applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

L'applicazione di tali costi all'ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

Esempio*: prima di tutto bisogna determinare quanto dei premi pagati è "assorbito" dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i premi investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:

A = Valore totale dei premi: € 110.000

B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000.

C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000

$A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57\%$ = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto

$C \times (A/B) = € 25.000 \times 78,57\% = 19.642,86$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il pre-

mio pagato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio immediatamente successivo.

19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l'unica penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del premio di € 100.000, cioè il 2,00%.

Valore dell'importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell'imposizione fiscale = $25.000 - (25.000 \times 2,00\%) = € 24.500$

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).

* L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 15 luglio 2020

Tipologia di Premio	Premio Unico Iniziale	Premio aggiuntivo
Data premio	10/10/2018	13/11/2019
Valore del premio (A)	€ 100.000 (1)	€ 35.000 (2)
Tempo trascorso (in anni)	1,75	0,66
Valore totale del premio alla data della richiesta di riscatto (B)	€ 140.000	

**SEZIONE V
Miscellanea****Art. 28
Conflitto di interessi**

Intesa Sanpaolo Life dac è una impresa di assicurazioni irlandese controllata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che è a suo volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. Per quanto riguarda il Contratto ExclusiveInsurance, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
- Eurizon Capital S.G.R. per l'attività di consulenza nella scelta dei fondi esterni;
- Banca IMI S.p.A. per gli accordi di protezione di cui

agli articoli 8.3 e 10;

- Banca IMI S.p.A. quale possibile controparte di strumenti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi interni.

La Compagnia segue procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un'equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.

La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.

Art. 29 **Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia**

La Compagnia non è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.

Art. 30 **Prestito**

Non è prevista l'erogazione di prestiti sulla polizza da parte di Intesa Sanpaolo Life dac.

Art. 31 **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Art. 32 **Imposte**

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

Riscatto e recesso

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabi-

le alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale. Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali la legge non prevede l'applicazione di ritenute.

Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato ad eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso, riscatto o sinistro."

Art. 33 **Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo**

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche in forza della normativa in materia applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010, come modificato dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018 ("Legge Antiriciclaggio Irlandese"), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo ("Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio").

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonché, laddove applicabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l'acquisizione, anche tramite l'intermediario, dei dati identificativi del Contraente, del Beneficiario ovvero dell'esecutore quando il Contraente o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, nonché del titolare effettivo

del Contraente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, oltre alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.

Intesa Sanpaolo Life dac si astiene dall'instaurare il rapporto assicurativo qualora si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela sopra specificata.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione ed i documenti richiesti per la verifica dell'identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.

Intesa Sanpaolo Life dac non eseguirà pagamenti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell'Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dall'Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

Art. 34 Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto o la gestione delle liquidazioni devono essere inviati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
e-mail: reclami.intesasanpaololife@pec.it
reclami@intesasanpaololife.ie
fax +353 1.6617727

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il sito www.ivass.it.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Oppure, eventualmente rivolgendosi a:

Financial Services and Pensions Ombudsman
(FSPO), Financial Services Ombudsman
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place
Dublin 2, D02 VH29 Ireland
Tel: +353 1 567 7000
E-mail: info@fspoi.ie
Web: <https://www.fspoi.ie>

Art. 35 Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme della Legge italiana di volta in volta applicabili.

Art. 36 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS che provvede ad inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Per ottenere maggiori informazioni su tale procedura è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

Tutte le controversie relative al presente Contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
e-mail: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it
relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it
fax: +353 1.6617727

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il 3 giugno è stato istituito, presso la Consob, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Con-

traente e l'intermediario collocatore del prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: <https://www.acf.consob.it>

Art. 37

FATCA/CRS/DAC2

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 Dicembre 2012 e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (Dac2), Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con Intesa Sanpaolo Life dac.

Art. 38

Legge applicabile e foro competente

Al Contratto si applica la legge italiana.

Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

ExclusiveInsurance

Intesa Sanpaolo Life dac

1st Floor, International House,
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1 - Ireland

Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo



INTESA SANPAOLO
LIFE

Exclusive_{Insurance}

RE101

Glossario

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Data di validità del Glossario: 01/01/2019

Accordi di retrocessione

Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.

Anno di polizza

Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non interamente trascorsi (es: l'anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).

Assicurato

Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli eventi della sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica scelta dal Contraente, che può anche coincidere o meno con il Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale maturato

Capitale che l'Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale

Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Capitalizzazione dei proventi

Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.

Categoria

La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Commissioni di gestione

Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

Compagnia

Intesa Sanpaolo Life dac, impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art.

2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento del relativo premio.

Controvalore delle quote

Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario ad una certa data.

Costi delle coperture assicurative

Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dalla Compagnia.

Decumulo finanziario

È un'opzione che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi collegati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell'attivazione dell'opzione.

Depositi bancari

Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).

Destinazione dei proventi

politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppure alla loro accumulazione reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).

Effetto leva

Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l'importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell'indebitamento.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma

Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente sull'apposito documento di polizza in formato cartaceo, per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.

Fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.

Fondi comuni d'investimento

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Fondo esterno

Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SI-CAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.

Fondo interno

Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Gestione a benchmark di tipo attivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l'obiettivo di replicarne l'andamento.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è investito il capitale. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio basso", "medio", "medio alto", "alto" e "molto alto".

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Investment Grade

Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non

possono trattare.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Modulo di proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni di assicurazione in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OICR monomanager

OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

OICR multimanager

OICR gestito da Società terze.

OICR High Yield

È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.

OICR Total Return

OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l'investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo di carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).

Prodotto unit linked

il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di OICR.

Percorso (d'investimento)

Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dal Contraente con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento.

Premio investito

Parte del premio pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi interni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Premio pagato

Importo pagato dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

Premio Aggiuntivo

Premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del contratto.

Premio Unico Iniziale

Premio che il Contraente si impegna a pagare in un'unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.

Prestazione Assicurata

È la prestazione dovuta da Intesa Sanpaolo Life dac al verificarsi dell'evento assicurato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Prestazione ricorrente

Il Contraente può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è effettuato disinvestendo parte delle quote collegate al contratto se i fondi in cui è investito il capitale prevedono la prestazione ricorrente.

Qualifica

La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l'informativa sulla politica gestionale adottata.

Quota

Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquistano un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio

Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da una società o in altri termini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody's) e AAA (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso, C (Moody's), D (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody's) e BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA).

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Retrocessione (rebates)

Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Contraenti e verranno attribuite interamente al fondo interno.

Revoca della proposta

Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell'Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a pagare le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario

Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto.

TEV (Tracking Error Volatility)

Rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un parametro di riferimento.

Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Trasferimento di quote tra fondi (switch)

Operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della quota

Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determinato momento.

VAR (Value at Risk)

Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Volatilità

Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.